

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (RCA)
(amministrata con Libro Matricola)**

La presente polizza è stipulata tra

Azienda Trasporti Verona s.r.l.
Lungadige Galtarossa, 5
37133 Verona
C.F./P.I. 03644010237



e

Società Assicuratrice
Agenzia di.

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del :	
alle ore 24.00 del :	
frazionamento	semestrale

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati**

alle ore 24,00 di ogni	31.12 e 30.06
-------------------------------	----------------------

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori – Dispositivi – Attrezzature

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.
- **Dispositivi:** i dispositivi di bordo installati su veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente

Azienda Trasporti Verona s.r.l.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

Legge

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n.273.

Regolamenti

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IVASS e dal ministero delle attività produttive.

Capitolato

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico o di pubblica utilità.

Indennizzo diretto

La somma pagata dall'impresa delegataria al contraente assicurato per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

L'Azienda Trasporti Verona Srl è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, all'Azienda Trasporti di Verona (ATV) competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

- dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito dei Comuni di Verona e di altri Comuni compresi nel bacino di traffico della Provincia di Verona per i quali si rendesse necessario l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzioni con gli Enti interessati;
- dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Veneto.

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Azienda Trasporti di Verona (ATV) può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporti pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap;
- eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

L'Azienda Trasporti di Verona (ATV Srl) può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "subaffidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuove Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

Su parte degli autobus di ATV è installato un sistema di videosorveglianza in grado di riprendere sia l'interno dell'autobus che la carreggiata strada durante la marcia, conservando le immagini su supporto permanente, conformemente alla normativa vigente. A seconda degli allestimenti, il sistema può riprendere anche il fianco dell'autobus e la parte posteriore in fase di retromarcia. Il sistema è attualmente presente su 145 autobus (106 urbani e 39 extraurbani), e sarà esteso nel 2018 fino a raggiungere i 169 autobus.

Tali autobus coprono circa il 90% delle percorrenze in ambito urbano e il 18% di quelle in ambito extraurbano: successivamente, sarà adottato su tutti gli autobus di nuova acquisizione.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie – Frazionamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla

stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.7 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

1.8 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Verona.

1.9 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.10 Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.11 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

→ l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

→ il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni semestralità assicurativa entro 60 (sessanta) giorni dal termine della semestralità stessa.

La regolazione premio verrà calcolata già dalla prima semestralità e, successivamente, ad ogni scadenza semestrale.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Il documento di regolazione premio, emesso dalla Società, dovrà riportare un tabulato con l'indicazione dettagliata del premio (sia attivo che passivo) attribuito ad ogni singolo veicolo.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.12 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.13 Forma dei rapporti tra le parti Contraenti

La Società si impegna a concordare con l'azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.14 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RCA.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'Assicurato diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.15 Interpretazione del contratto

In deroga all'art. 1370 del C.C., in assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.16 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti colposi del Contraente/Assicurato e colposi e dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 V comma del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione, o ad altro titolo ad esecutori dei servizi, ed anche se di proprietà di questi ultimi se ricompresi nel novero degli "assicurati" come esplicitato nella "Descrizione dell'attività del Contraente", parte integrante della presente polizza;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa; nel caso di impiego saltuario in servizi di linea di autobus assicurati per il servizio per noleggio o turismo e viceversa;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o alla manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio / esplosione dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- l) per i danni causati ai dipendenti, anche in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo;
- m) per i danni causati ai passeggeri nel caso in cui non siano stati debitamente agganciati a bordo i passeggeri in sedia a rotelle.

2.2 Sovraccarico – Aggravamento del rischio

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri.

2.3 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico non conforme ai limiti di legge (e sempreché non si tratti di soggetto alcolista), altresì nel caso di cui il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Resta ferma, nei casi sopramenzionati, la rivalsa nei confronti del conducente.

b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezione al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del Contraente.

Comunque, la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso la Società esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.4 Precisazioni sulla qualifica di “Terzo”

Sono considerati Terzi:

- a) gli Enti proprietari e/o le Imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori, ecc. di Società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti ed affini. I dipendenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida;
- d) le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
- e) le società titolari dei sub affidamenti del servizio sono considerate terze tra di loro relativamente agli eventuali danni subiti dai mezzi assicurati come da elenco.

2.5 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.6 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda di Polizza e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "FISSA"- per Autobus

b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" – per Autoveicoli

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2.7 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.8 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia dei sinistri è redatta su modello predisposto dal Contraente.

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicurazione anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.9 Gestione delle vertenze civili – Difesa penale

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale o giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società su richiesta del Contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto, vi è esonero di trasmettere la fattura alla Società a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 m. 273.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere, a proprie spese, alla difesa in sede penale dei conducenti per ogni episodio connesso alla circolazione dei veicoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lesioni, omissione di soccorso, etc.).

L'attribuzione del difensore da parte della società sarà garantita, a prescindere dall'imputazione iniziale sin dalla prima informativa o notizia di reato ascritto al dipendente per poter procedere alle verifiche del caso e fino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

2.10 Rappresentante della Società operante in Italia avente la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea per la gestione dei sinistri

La Società aggiudicataria avrà l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 209/05, di indicare il proprio rappresentante per la gestione dei sinistri residente in Verona.

2.11 Obbligo della Società di fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio

120 giorni prima di ogni scadenza annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri - premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs. n° 209/05, nonché dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito.

3.0 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 Messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può chiedere alla Società di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line. La Società, inoltre, fornisce l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione in preparazione dell'attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE. Le parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29/10/2008 n. 191 che regola l'accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 l. 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del 23/03/04) in materia di pratiche di sinistri R.C. Auto, nella interpretazione più ampia seguendo linee guida del settore TPL.

3.2 Trasmissione di documentazione al Contraente

Con riferimento ed integrazione a quanto previsto dal D.L. 29 ottobre 2008 n. 191, a richiesta del Contraente la Società fornirà adeguate informazioni, qualora possibile anche documentali, relative al risarcimento offerto/percepito dal danneggiato, anche se lo stesso non è stato ancora liquidato, al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per il sinistro da circolazione avvenuto con/o su mezzo dell'Azienda Contraente, la Società ne deve dare informativa all'Azienda Contraente stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.

La Società informa l'Azienda Contraente della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'Azienda Contraente che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda Contraente stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo di prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negati per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.3 Sospensione in corso di contratto

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'art. 1.11, si precisa che è consentito, in corso di contratto, sospendere le garanzie dei veicoli assicurati, per un periodo non inferiore ai 45 giorni, anche se tali veicoli restano nella disponibilità della contraente.

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.

Alla scadenza della semestralità, in sede di regolazione del premio, questo ultimo sarà calcolato in misura pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

4.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA

4.1 Responsabilità civile dei trasportati (solo autovetture)

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

4.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

4.3 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

4.4 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi: a persone, cose (compresi gli immobili locati dall'Assicurato per i rimessaggi) e animali.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sotto limite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

4.5 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;

- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

4.6 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

4.7 Traino - recupero – custodia – rimpatrio –spese alberghiere

Qualora, in conseguenza di un sinistro assicurato dalla presente polizza, compresa l'uscita di strada accidentale, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate, le spese di:

- recupero e/o parcheggio-custodia e/o rimpatrio, fino alla concorrenza di euro 2.000,00. In tali casi la Società assicura inoltre il rimborso delle spese alberghiere, purché documentate, sostenute dall'Assicurato o dalle persone trasportate sui veicoli identificati in polizza; la garanzia non è operante entro il limite di 50 km dalla residenza dell'Assicurato e delle persone trasportate al di fuori dei confini dell'Italia.
- traino, fino alla sede del contraente o di una sua officina di fiducia, fino alla concorrenza di euro 1.000,00.

4.8 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 600,00 per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

4.9 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di euro 1.000,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

4.10 R.C. per difetti di manutenzione.

La Società risponde fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00 dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Contraente/Assicurato sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario del veicolo.

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza RCA cumulativa n°

Contraente: Azienda Trasporti Verona s.r.l.
Lungadige Galtarossa, 5
37133 Verona
C.F. 03644010237

durata del contratto: anni ____, con
effetto dal: _____
scadenza il: _____
scadenza prima rata il: _____
rateazione: semestrale

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI RCA**- recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- **Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a motore - R.C.A.-** (norme 2.0), **Condizioni speciali di assicurazione**(norme 3.0), **Norme aggiuntive** (norme 4.0), per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI RCA** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;

Massimale RCA:

✓ **Euro 25.000.000,00** per ogni sinistro, per tutti i veicoli.

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI RCA**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

La Società

Il Contraente
